

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1431}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIO PIETRO, CARTA, COCCO MARIA, COSSIGA,
BELLUSCIO, MOLÈ, BECCIU, ISGRO', PISANU, TOCCO**

Presentata il 21 dicembre 1972

Istituzione della provincia di Oristano

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa non è, certo, la prima proposta di legge che viene presentata al Parlamento per la istituzione della provincia con capoluogo Oristano. In data 10 febbraio 1953 la giunta regionale della Sardegna, in esecuzione del deliberato del consiglio regionale del 13 dicembre 1950, predisponne la proposta di legge nazionale che veniva trasmessa il 29 giugno 1953: su di essa proposta non si ebbe deliberazione per fine legislatura. In data 18 gennaio 1955 gli onorevoli Antonio Segni e Mariano Pintus presentavano una nuova proposta che ebbe l'approvazione della Camera dei deputati in data 13 marzo 1957: non ebbe l'approvazione anche del Senato per fine legislatura.

In data 22 gennaio 1964 il consiglio regionale approvava una nuova proposta di legge che veniva trasmessa al Parlamento in data 20 febbraio 1964 ma decadeva per fine legislatura. Ancora lo stesso consiglio regionale della Sardegna in data 2 ottobre 1968, quasi agli inizi della nuova legislatura, approvava una nuova proposta di legge che veniva trasmessa al Parlamento il 23 dicembre 1968 e che decadde per fine legislatura. (Atti 797 della Camera).

Altra identica proposta fu presentata al Senato della Repubblica dal senatore Alfredo Corrias nel 1971 (Atti n. 1781 del Senato della Repubblica).

Questa insistenza quasi periodica nella presentazione della proposta di legge non solo da parte di singoli parlamentari ma su iniziativa dello stesso consiglio regionale della Sardegna, è la indicazione della necessità veramente sentita dalle popolazioni interessate e dalla intera Sardegna della istituzione della quarta circoscrizione amministrativa con capoluogo Oristano, e ci pare non possa rappresentare che pratica attuazione dei principi contenuti nell'articolo 5 della Costituzione nel quale espressamente si dice che la Repubblica, nella sua unità, « riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ». Ma ragioni del tutto particolari esistono perché questo decentramento sia attuato in Sardegna che vede i suoi pochi abitanti sparsi in un territorio tra i più vasti delle Regioni di Italia, e con una popolazione di

circa 700.000 abitanti sparsi in circa 350 comuni disseminati nel vasto territorio con notevole difficoltà di comunicazione tra di loro e con i centri capoluogo. Esiste, infatti, una sola linea ferroviaria ad un solo binario, nessuna autostrada, una sola superstrada, ed il resto della viabilità malagevole nel tracciato.

I comuni interessati appartengono alla circoscrizione giudiziaria di Oristano, al distretto militare di Oristano, alla circoscrizione ecclesiastica della Arcidiocesi di Oristano: questo sta a dimostrare come la nuova circoscrizione amministrativa non possa che rappresentare una entità particolarmente omogenea, con secolari rapporti comuni ed interdipendenti, quali risultano anche dall'aver appartenuto fin dal secolo XI ad una unica unità politica che fu il « Giudicato di Arborea » con capoluogo Oristano.

L'istituzione della nuova circoscrizione ci pare dettata dalla necessità che la organizzazione periferica dello Stato sia avvicinata ai cittadini come centro propulsore e di coordinamento di attività nei vari settori di vita per rendere più facili, equilibrati, più spediti e

meno dispendiosi questi rapporti. Oggi tali rapporti si svolgono in una situazione di particolare disagio per il cittadino.

Sono anche condizioni di inferiorità rispetto a quelle degli altri cittadini come appare evidente anche solo pensando alla vastità del territorio; basti pensare che i comuni chiamati a far parte della nuova circoscrizione distano dal capoluogo attuale non meno di 70 chilometri per arrivare sino a distanze di ben 150 chilometri superabili solo attraverso difficilissime strade. Il nuovo ente riducendo tale disagio è chiaramente destinato a favorire la accelerazione dello sviluppo e del progresso della zona e dei suoi abitanti, con favorevoli ripercussioni sulle zone limitrofe.

Nella città di Oristano si trovano già ad operare (chiara dimostrazione del riconoscimento della esigenza cui si tende ad ovviare con la presente iniziativa) numerosi uffici distaccati di organi a giurisdizione provinciale quali prefettura, questura, camera di commercio, provveditorato agli studi, ufficio del lavoro, intendenza di finanza, ufficio contributi unificati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la provincia di Oristano, con capoluogo Oristano, comprendente i comuni di: Abbasanta, Aidomaggiore, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Beradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Figu Gonnosmò, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollasta, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulitaltino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, S. Giusta, San Antonio Ruinas, Santulussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna Sciapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanovatruschedu, Villaurbana, Villaverde, Zeddiani e Zerfaliu.

ART. 2.

Il personale dell'amministrazione provinciale di Oristano sarà tratto, in quanto possibile e col consenso delle amministrazioni interessate, da quello delle amministrazioni delle province di Cagliari e Nuoro, dalle quali è staccato il territorio destinato a formare la nuova circoscrizione.

In caso di contestazione, deciderà il Ministro dell'interno.

ART. 3.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, che risulteranno in corso presso le prefetture di Cagliari e di Nuoro alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad essere trattati, sino alla loro definizione, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

Trascorsi sei mesi dalla data suddetta, gli stessi affari passeranno alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Oristano.

ART. 4.

I consigli provinciali in carica nelle province di Cagliari e Nuoro saranno sciolti, se la presente legge entrerà in vigore prima di un anno dal compimento del quadriennio dalla loro elezione.

Finché non sia provveduto alla costituzione dell'amministrazione della provincia di Oristano ed eventualmente di quelle di Cagliari e Nuoro, sciolte in dipendenza della formazione della nuova circoscrizione, il Ministero dell'interno assumerà la gestione straordinaria dell'una e delle altre mediante la nomina di commissari.

ART. 5.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, nonché a quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge, previa approvazione dei relativi progetti, da stabilirsi d'accordo fra le amministrazioni provinciali interessate, o d'ufficio, in caso di dissenso.

ART. 6.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni finanziarie per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 7.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed alla costruzione e arredamento degli edifici occorrenti per il funzionamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale della nuova provincia, apportando — per la relativa spesa — le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.